

REGOLAMENTO

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

DEL. C.C. N. 06 DEL 24/02/2011

CAPO I

Art. 1

(Oggetto del Regolamento e Definizione di suolo e spazio pubblico)

Il Regolamento disciplina l'applicazione della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Veglie, secondo le norme ed i principi contenuti nel Capo II del D.lgs 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni.

Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ed i luoghi di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.

Art. 2

(Concessione di occupazione)

Prima di porre in essere le occupazioni di che trattasi, meglio specificate nel successivo articolo 21, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio della prescritta concessione da parte del Comune.

L'istanza tesa ad ottenere la predetta concessione deve essere indirizzata per iscritto al Comune. Per le occupazioni di pronto intervento e quelle momentanee di cui al successivo articolo 25 è necessaria solo la comunicazione relativa a tale tipo di occupazione.

Art. 3

(Occupazioni d'urgenza)

Per far fronte alle situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio che viene rilasciato a sanatoria, dopo aver comunicato l'occupazione al Comando della Polizia Municipale.

In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, D.P.R. 16/12/1992 N. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4

(Domanda di occupazione)

Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti e/o sottostanti il suolo pubblico oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve fare apposita richiesta al Comune.

La domanda si presenta anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.

Sono inoltre soggette alla stessa procedura, le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

La domanda redatta in carta semplice, secondo il fac-simile allegato, va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale.

In caso di trasmissione tramite servizio postale, fa fede la data risultante dal timbro postale.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza e/o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) indicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- c) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- e) documenti ritenuti utili ai fini dell'esame della domanda.

L'Ufficio che istruisce la pratica può richiedere ulteriore documentazione, anche fotografica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Qualora per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante gli esercizi stessi per la esposizione della loro merce.

Art. 5

(Pronuncia sulla domanda)

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale.

All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'articolo 7 L. 241/1990, viene reso noto l'avvio del

procedimento, dell'Unità Organizzativa assegnataria ed il nome del Responsabile del Procedimento nonché le altre notizie previste dalla legge medesima.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche sulla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione temporanea si provvede entro il termine di giorni dieci ed entro il termine di giorni trenta nel caso di occupazione permanente.

Qualora vengano richiesti dall'Ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è sospeso sino all'acquisizione della documentazione. Decorso 30 giorni dalla richiesta di integrazione, senza alcun riscontro da parte dell'interessato, la sua istanza viene archiviata. Se, invece, l'istante risponde a quanto richiestogli, producendo anche la eventuale documentazione integrativa, comincia a decorrere nuovamente il termine entro cui definire il procedimento di che trattasi.

Il rilascio delle concessioni contemplate dal presente articolo compete ai responsabili del Settore di cui al precedente comma 2, osservando gli indirizzi eventualmente disposti dalla giunta comunale.

Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.

Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a. superficie concessa in uso esclusivo, tipo ed ubicazione dell'occupazione;
- b. misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c. durata dell'occupazione ed uso specifico cui la stessa è destinata;
- d. adempimenti ed obblighi del concessionario, compresa la scadenza di versamento della prima rata, se occorre, anche quelle di versamento delle rate successive;
- e. misura del deposito cauzionale, ove previsto.

Al provvedimento deve essere altresì allegato il prospetto di determinazione della tassa dovuta, sottoscritto dal responsabile dell'Ufficio preposto al rilascio dell'atto di concessione e dal soggetto interessato alla concessione.

8. Per le occupazioni abusive, gli elementi per la quantificazione della tassa, vengono desunti dai verbali di contestazione redatti dal competente pubblico ufficiale.

Art. 6

(Rilascio dell'atto di concessione – suo contenuto)

Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta, a seconda delle caratteristiche delle concessioni.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciati e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

La concessione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 10;
- b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c) con l'obbligo del contribuente concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi;
- d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del contribuente concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati a terzi per effetto della concessione.

Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.

Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per il ripristino del suolo pubblico nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Codice della Strada D.P.R. del 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'occupante sussiste in ogni caso l'obbligatorietà di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Le concessioni di aree pubbliche sono, comunque, sempre subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei Regolamenti di Polizia Urbana, di Edilizia ed Igiene vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali sono disciplinate dal D.lgs. 114 del 1998 nonché dalle successive leggi nonché dalla L.R. 18/2001 e dalle relative norme di attuazione.

Art. 7

(Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Durata dell'occupazione)

Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

- A) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- B) Sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

Ai soli fini dell'applicazione della tassa, sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni di fatto che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente ancorché uguale o superiore all'anno.

Art. 8

(Obbligo del concessionario)

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta dei funzionari addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni al patrimonio comunale, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

A garanzia, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno impone al concessionario la prestazione di idonea cauzione fideiussoria stimata in base all'entità dei lavori.

Il concessionario non può, senza il previo consenso dell'Amministrazione comunale, occupare posto diverso da quello indicato nel permesso.

Art. 9

(Decadenza della concessione)

Sono cause di decadenza della concessione:

- le reiterate violazioni da parte del concessionario o dei suoi dipendenti delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in tema di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei novanta giorni successivi al conseguimento del permesso, in caso di occupazione permanente;
- mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico;
- mancata utilizzazione del provvedimento concessorio, *nell'arco temporale della sua durata massima*, per 365 giorni consecutivi, senza giustificato motivo.

Art. 10

(Revoca della concessione)

Le concessioni di cui al presente regolamento possono essere revocate, in qualsiasi momento, per comprovati motivi di pubblico interesse.

I titolari delle medesime non possano avanzare pretese, fermo restando il diritto alla restituzione della tassa pagata limitatamente alla quota di essa riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa.

La revoca delle concessioni è di competenza degli stessi soggetti che hanno emesso il relativo provvedimento concessorio.

Art. 11

(Sospensione temporanea di occupazione)

E' possibile la sospensione temporanea delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

I titolari delle medesime non possono pretendere alcun indennizzo.

Art. 12

(Rinnovo)

I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno quindici giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

Il mancato pagamento della tassa, per l'occupazione già in essere, costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art. 13

(Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, l'Ufficio di Polizia Municipale, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali ed il ripristino dello stato dei luoghi, assegnando ai responsabili, un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con l'addebito ai responsabili delle relative spese comprese quelle di custodia.

Art. 14

(Autorizzazione ai lavori)

Quando sono previsti dei lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al permesso dell'autorizzazione dei lavori.

Art. 15

(Occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti il suolo pubblico)

Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, etc., nello spazio sottostante o soprastante al suolo pubblico e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili, arredi ornamentali, l'ufficio competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e

condutture riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo di loro sostegno, la qualità dei conduttori e ogni altra prescrizione utile.

Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili all'ingresso e sulle attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, il provvedimento amministrativo di che trattasi è rilasciato in conformità al regolamento edilizio vigente.

Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, il detto provvedimento è rilasciato in conformità alle prescrizioni dell'autorità comunale.

Art. 16

(Occupazioni con chioschi ed precari)

Le concessioni per occupazioni con chioschi e strutture di carattere precario sono rilasciati nel rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 17

(Mestieri girovaghi e Mestieri artistici)

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (*cantatore, suonatore, ambulante, funambolo etc.*) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante o che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

La sosta non può, comunque, prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso, tra un punto e l'altro di sosta, dovranno intercorrere almeno 500 metri, nel rispetto di eventuali divieti disposti dall'autorità comunale.

La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici, quando la sosta stessa si prolunghi per più di tre ore nello stesso luogo.

Art. 18

(Esecuzione di lavori ed opere)

Quando per l'esecuzione di lavori ed opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto o con l'installazione di macchinari, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 19

(Occupazione con passi carrabili e/o accessi)

Le autorizzazioni per l'apertura e mantenimento di passi carrabili sono rilasciati in conformità alle disposizioni del codice della strada (D.L. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni) e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni).

Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Su richiesta dei proprietari degli accessi, il Comune può, comunque, previo rilascio di apposito cartello segnaletico e dietro pagamento annuale della tassa, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso.

La superficie necessaria per vietare la sosta sull'area antistante viene determinata con riferimento all'apertura dell'accesso e ad una profondità pari alla distanza di questo dalla carreggiata statale o, in mancanza a quella di un posto macchina determinata in metri lineari quattro.

Art. 20

(Concessioni di suolo pubblico per attività commerciali ed artigianali)

Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono rilasciate sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico - artistico - monumentale dell'arredo urbano e, comunque, nel rispetto delle norme vigenti per attività commerciali ed artigianali.

E' data in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 21

(Disposizioni generali)

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono, altresì, soggette alla tassa le occupazioni soprastanti il suolo pubblico nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio e sui tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o al demanio dello Stato.

Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione in proporzione alla superficie che, nell'ambito del territorio comunale, risulti sottratta all'uso pubblico. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

Art. 21 bis

(Graduazione e determinazione della tassa)

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione di natura sia permanente che temporanea. A tale scopo il territorio comunale è classificato nelle seguenti categorie, come da delibera n. 429 del 1994:

-Categoria prima - (via G. Mazzini, Vittorio Veneto, Italia Nuova, Damiano Chiesa, F.lli Bandiera, Calvario, Salice, S. Maria, Novoli, Carmiano, Adua, Leverano, Dante, Roma, S.Giovanni, Vescovo Verrienti, S. Biagio, S. Francesco, Piazza Umberto I, Piazza XXIV Maggio, Carducci, Bosco, Monteruga, De Gasperi, Madonna Dei Greci, Parco delle Rimembranze);

-Categoria seconda - "...tutte le restanti aree classificate in zone A, B, C, E, F, G del piano regolator vigente, non appartenente alla prima categoria...."

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari ed è corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina sommando le singoli superfici.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10% dell'effettiva dimensione.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq..

Art. 22

(Occupazioni permanenti- Disciplina. Tariffe)

Le tariffe costituiscono il presupposto di applicazione e quantificazione della **tassa** relativa alle occupazioni permanenti.

Le tariffe sono deliberate dall'organo amministrativo competente, tenendo conto di quanto prescritto dall'art. 44 D.lgs 507 del 1993 che fissa determinate misure di tariffa in corrispondenza alla classe di appartenenza del Comune.

Le tariffe sono specificate nel prospetto allegato al presente provvedimento, graduate in corrispondenza alla vigente classificazione delle strade e delle aree pubbliche.

Le tariffe **costituiscono il presupposto di applicazione e quantificazione della relativa tassa, dovuta per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, commisurata** in relazione alla superficie occupata (*risultante dal provvedimento autorizzatorio e per le occupazioni abusive a quella effettivamente occupata*) espressa in metri quadrati o in metri lineari e **corrisposta** secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Alla tassa si applicano le riduzioni previste dall'art. 27 del presente regolamento, nonché quelle fissate legislativamente.

Art. 23

(Occupazioni temporanee- Disciplina. Tariffe)

Le tariffe sono deliberate dall'organo amministrativo competente, tenendo conto di quanto prescritto dall'art. 45 D.lgs 507 del 1993 che fissa determinate misure **giornaliere** di tariffa in corrispondenza alla classe di appartenenza del Comune.

Le tariffe sono specificate nel prospetto allegato al presente provvedimento, graduate **in giornaliera ed oraria i cui importi variano a seconda dell'importanza dell'area, ai sensi dell'art. 42 comma 3 del dlgs 507/1993 e del su citato art. 21 bis.**

Le tariffe **costituiscono il presupposto di applicazione e quantificazione della relativa tassa dovuta** in relazione alla durata dell'occupazione, *nel rispetto dei criteri indicati nello specchio che segue*, e **commisurata** in relazione alla superficie occupata risultante dal provvedimento autorizzatorio e per le occupazioni abusive a quella effettivamente occupata.

DURATA OCCUPAZIONE	CRITERI DI RIFERIMENTO
--------------------	------------------------

FINO A 18 ORE	RIDUZIONE DEL 25%
OLTRE LE 18 ORE E FINO A 24.	TARIFFA GIORNALIERA INTERA
FINO A 14 GIORNI	TARIFFA ORDINARIA
OLTRE 15 GIORNI	TARIFFA DEL 50%

Alla tassa si applicano le riduzioni di tariffa di carattere obbligatorio.

Art.24

(Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina)

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse sono assoggettate alla tassa in base ai criteri stabiliti dal successivo articolo 25, comma 5.

Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; ove, tuttavia, tale trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, cavi e impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art. 25

(Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo)

La tassa per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

La tassa va determinata, in particolare, in base alle tariffe approvate per come indicato dall'art. 54 D.L.vo 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni.

Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, la tassa di cui sopra deve essere maggiorata degli oneri di manutenzione della galleria sempre determinati con le modalità di cui al precitato art. 54 del D.L.vo 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni.

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dal precedente art. 23, è applicata in misura forfettaria in base alle tariffe approvate come indicato dall'art. 54 D.L.vo 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:

a. per le occupazioni di durata non superiore a 30 giorni si applica la tariffa base fino a un chilometro lineare; mentre la tassa è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;

b. per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni la tariffa base va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
- occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
- occupazioni di durata superiore a 180 giorni: 100 per cento.

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa annua è determinata, forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e successive modificazioni, in proporzione al numero di utenti. L'importo dovuto per ogni utente ai sensi della citata legge è rivalutato annualmente dal Comune in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 26

(Occupazioni nell'ambito dei Mercati Settimanali. Criteri di determinazione delle Tariffe e Tassa)

Le occupazioni ex art. 21 del presente regolamento, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze utilizzate dagli ambulanti per i mercati settimanali, sono assoggettate alle **seguenti riduzioni** di carattere obbligatorio che il Ministero delle Finanze, con la risoluzione 20 marzo 1995 n. 73, ha ritenuto applicabili in queste situazioni:

- a) dal 20 al 50 per cento, in quanto l'occupazione, seppur discontinua, ha una durata non inferiore a 15 giorni;
- b) del 50 per cento, in quanto appartenenti alla categoria degli ambulanti;
- c) del 50 per cento, in quanto attività ricorrente.

Queste agevolazioni previste dall'art. 45, comma 1 e 8, del D.Lgs 507/1993 sono cumulabili, nel senso che si calcolano in successione tra di loro.

Art. 27

(Riduzioni della Tassa)

Oltre alle riduzioni previste in misura fissa della legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni:

- a) del 50% per accessi, carrabili o pedonali, a raso per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
- b) del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- c) del 70% per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico e privato nelle aree

a ciò destinate.

Art. 28

(Esenzione dalla Tassa)

Sono esenti dal pagamento della tassa, tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.LGS 15.11.1993 n. 507; in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, culturali, turistiche, promozionali, sportive, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica, di durata non superiore a 24 ore. L'esenzione non si applica ai soggetti che, all'interno della manifestazione, svolgono attività economiche;
- b) commercio su aree pubbliche itinerante: soste fino a 60 minuti;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità comunale;
- d) occupazioni momentanee di durata non superiore a 24 ore con fiori e piante ornamentali all'interno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 12 ore.

Art. 29

(Assolvimento della Tassa)

La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 30

(Denuncia e versamento della Tassa)

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, il responsabile dell'Ufficio concedente deve inviare copia dell'atto di concessione all'Ufficio Tributi e/o al concessionario, che è competente per il procedimento relativo alla riscossione della tassa.

I soggetti passivi devono presentare al Comune, apposita comunicazione utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso, **entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione medesima.**

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno solare di rilascio della concessione, allegando alla comunicazione, l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare.

Qualora si verifichino variazioni, deve essere presentata nuova comunicazione. Entro 30 giorni dal rilascio della nuova concessione, deve essere effettuato il versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato **entro il mese di gennaio di ciascun anno.**

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro la fine di **gennaio dell'anno successivo.**

Per le variazioni in diminuzione, nel corso dell'anno, la tassa viene aggiornata **con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo.**

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a Euro 0,52 per difetto, se la frazione non è superiore Euro 0,25 o per eccesso, se è superiore.

Per le occupazioni temporanee, il responsabile dell'Ufficio concedente è competente per il procedimento relativo alla riscossione della tassa. L'obbligo della comunicazione è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di **versamento** di cui al comma precedente, **da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.** Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione in unica soluzione, con versamento anticipato, mediante convenzione, a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 31

(Funzionario Responsabile)

Nel caso di gestione diretta, al funzionario responsabile del settore sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi

ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. La nomina del funzionario responsabile deve essere comunicata alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 32

(Funzionario Verificatore)

In caso di gestione indiretta, il responsabile del Settore competente può accedere a tutti gli atti del Concessionario per controllare e verificare l'esatta applicazione del presente Regolamento nonché l'ammontare delle riscossioni.

Art. 33

(Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa)

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art. 51 del D.Lgs 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 34

(Sanzioni)

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.lgs 507/1993.

Art. 35

(Privacy, segreto d'ufficio e sicurezza banca dati)

L'Ufficio competente adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite a seguito della gestione del servizio in questione, la pertinenza delle informazioni raccolte e la correttezza del trattamento e sicurezza delle banche dati.

E' necessaria la designazione del responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i..

Tutte le notizie, le informazioni ed i dati acquisiti sono coperti da segreto d'ufficio.

E' necessaria, altresì, la predisposizione di tutte le misure tecnologiche e processi organizzativi atti a ripristinare sistemi, dati e infrastrutture connesse all'erogazione di servizi a fronte di gravi emergenze, assicurando la loro riattivazione funzionale dei sistemi nei tempi previsti dalla predetta normativa.

Art. 36

(Norme finali)

Viene abrogato il precedente Regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche nonché tutte le altre disposizioni contrarie ed incompatibili con le seguenti norme. Restano in vigore:

- la ripartizione territoriale in categorie come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 429 del 14.05.1994;
- le tariffe allegate al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 08.08.1994, il cui prospetto si allega al presente regolamento per farne parte integrante.

INDICE

Capo I

- Art. 1 - Oggetto del regolamento e Definizione di suolo pubblico
- Art. 2 - Concessione di occupazione
- Art. 3 - Occupazioni di urgenza
- Art. 4 - Domanda di occupazione
- Art. 5 - Pronuncia sulla domanda
- Art. 6 - Rilascio dell'atto di concessione e suo contenuto
- Art. 7 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri distintivi. Durata dell'occupazione
- Art. 8 - Obblighi del concessionario
- Art. 9 - Decadenza della concessione
- Art. 10 - Revoca della concessione
- Art. 11 - Sospensione della concessione
- Art. 12 - Rinnovo
- Art. 13 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Art. 14 - Autorizzazione ai lavori
- Art. 15 - Occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti il suolo pubblico
- Art. 16 - Occupazioni con chioschi ed precari
- Art. 17 - Mestieri girovaghi e Mestieri artistici
- Art. 18 - Esecuzione di lavori ed opere
- Art. 19 - Occupazione con passi carrabili e/o accessi
- Art. 20 - Concessioni di suolo pubblico per attività commerciali ed artigianali

Capo II

- Art. 21 - Disposizioni generali
- Art. 21 bis - Graduazione e determinazione della tassa
- Art. 22 - Occupazioni permanenti - Disciplina. Tariffe
- Art. 23 - Occupazioni temporanee - Disciplina. Tariffe
- Art. 24 - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina
- Art. 25 - Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo

Art. 26 - Occupazioni nell'ambito dei Mercati Settimanali. Criteri di determinazione delle Tariffe e Tassa

Art. 27 - Riduzioni della Tassa

Art. 28 - Esenzione dalla Tassa

Art. 29 - Assolvimento della Tassa

Art. 30 - Denuncia e versamento della Tassa

Art. 31 - Funzionario Responsabile

Art. 32 - Funzionario Verificatore

Art. 33 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

Art. 34 - Sanzioni

Art. 35 - Privacy, segreto d'ufficio e sicurezza banca dati

Art. 36 - Norme finali

FAC-SIMILE DOMANDA PER OTTENERE LA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Il/la sottoscritto/a..... nato a.....il....., C.F.:
.....residente a.....nella Sua qualità di.....con
sede.....P.IVA

CHIEDE

occupare nel territorio comunale

1) il seguente tratto di area

pubblica:.....

2) durata:.....

3) motivo della richiesta.....

4) descrizione dell'opera che eventualmente si intende realizzare ed eventuali modalità

d'uso.....

.....

L'istante dichiara di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento del Comune di Veglie per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Luogo

Data

Firma leggibile

Elenco di eventuali documenti allegati



COMUNE DI VEGLIE

PROVINCIA DI LECCE

Cod. Fis.: 60468500785

UFFICIO TRIBUTI

TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

(Allegato alla deliberazione Consiliare n. 59, in data 08 Agosto 1994)

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44).

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, comma 3			
	CATEGORIE			
	I	II	Euro	Euro
Occupazioni del suolo (comma 1, lettera a)	43.000	30.100	22,21	15,55
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 1, lett. c)	14.300	10.010	7,39	5,17
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (comma 2)	12.900	9.030	6,66	4,66
Passi carrabili (comma 3) <i>(Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento)</i>	21.500	15.050	11,10	7,77
Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (comma 9)	4.300	3.010	2,22	1,55
Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti (comma 10)	8.600	6.020	4,44	3,11
Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnalatico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale. Per una superficie comunque non superiore a mq. 10 (comma 8)	4.300	3.010	2,22	1,55
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati (comma 12)	43.000	30.100	22,21	15,55

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 % (art. 42, comma 5, primo periodo).

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 42 - 5. (comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 20-12-1993). Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 42)

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	Misure di riferimento della tariffa	TARIFFA PER METRO QUADRATO graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, comma 3			
		CATEGORIE			
		I	II	€uro	€uro
Occupazioni di suolo (comma 2, lettera a)	Giornaliera	3.000	2.100	1,55	1,08
	Oraria	125	90	0,06	0,04
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 2, lett. c)	Giornaliera	1.000	700	0,52	0,36
	Oraria	45	30	0,02	0,02
Occupazioni con tende e simili (comma 3)	Giornaliera	630	440	0,33	0,23
	Oraria	30	20	0,02	0,01
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4)	Giornaliera	3.000	2.100	1,55	1,08
	Oraria	125	90	0,06	0,04
(*) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5, primo periodo)	Giornaliera	1.500	1.050	0,77	0,54
	Oraria	65	45	0,03	0,02
(*) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	600	420	0,31	0,22
	Oraria	25	20	0,01	0,01
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con saggiovie e funivie (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	1.500	1.050	0,77	0,54
	Oraria	65	45	0,03	0,02
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (comma 6)	Giornaliera	3.900	2.750	2,01	1,42
	Oraria	160	110	0,08	0,06
Occupazioni realizzate per l'esercizio delle attività edilizia (comma 6-bis)	Giornaliera	1.500	1.050	0,77	0,54
	Oraria	65	45	0,03	0,02
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7)	Giornaliera	600	420	0,31	0,22
	Oraria	25	20	0,01	0,01

(*) D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 56 - 11-bis (comma aggiunto con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993). Per le occupazioni temporanee di cui all'articolo 45 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta a ciascun Comune o Provincia per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentata del 50 per cento.

- Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del.....50.....% (comma 1).
- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50% (comma 8).
- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento (art. 42, comma 2).
- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del.....10.....% (art. 42, c. 5).
- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq (art. 42, comma 5).

3.a) Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stordite con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio o alla manutenzione della reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (comma 2):

per ogni km. lineare o frazione: *Tassa annuale forfettaria* 500.000 258,23

3.b) Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime (comma 2-bis): *Tassa annuale complessiva* 50.000 25,82
 Con la riduzione massima prevista dalla legge per la 2^a categoria.

3.c) Occupazioni con seggiovie e funivie (comma 3):
 -- Per occupazioni fino ad un massimo di 5 km. lineari: *Tassa annua*
 -- Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km., è dovuta una maggiorazione di

3.d) Il contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del 10 % delle spese complessive sostenute dal comune (comma 4).

3.e) Occupazioni aventi carattere temporaneo (comma 5).
 La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata, in misura forfettaria, come dal prospetto che segue:

TASSA FORFETTARIA							
OCCUPAZIONI FINO A UN CHILOMETRO LINEARE				OCCUPAZIONI SUPERIORI AL CHILOMETRO LINEARE			
DURATA DELL'OCCUPAZIONE				DURATA DELL'OCCUPAZIONE			
FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI	DA 91 A 180 GIORNI	SUPERIORE A 180 GIORNI	FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI	DA 91 A 180 GIORNI	SUPERIORE A 180 GIORNI
10.000	13.000	15.000	20.000	15.000	19.500	22.500	30.000
5,16	6,71	7,75	10,33	7,75	10,07	11,62	15,49

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 56 - 4. Per le occupazioni di cui all'art. 46, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.

4) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 48, commi da 1 a 6).

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITÀ dove sono situati gli impianti	TASSA ANNUALE		ANNOTAZIONI
	per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3000 litri	per ogni 1000 litri o frazione superiore a 3000 litri	
a) Centro abitato	76.000		Euro 39,25
b) Zona Ilimitata	46.000		" 23,76
c) Sobborghi e zone periferiche	20.000		" 10,33
d) Frazioni	10.000		" 5,16

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 48 - Distributori di carburante e di tabacchi. Determinazione della tassa.

3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 44, ove per convenzioni non siano dovuti diritti maggiori.

1. L'IMPIANTO O L'EserCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABELLONI E LA CONSEGUENTE OCCUPAZIONE DEL SUOLO O SOPRASSUOLO COMUNALE, È DOVUTA LA SEGUENTE TASSA ANNUALE (art. 45, comma 7).

Per l'impianto o l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabelloni e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITÀ DOVE SONO SITUATI GLI APPARECCHI	TASSA ANNUALE	ANNOTAZIONI
a) Centro abitato	20.000	Euro 10,33
b) Zona limitrofa	15.000	" 7,75
c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche	10.000	" 5,16

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Art. 45 - Esenzioni.

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, provincia, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

Il comma 1, lettera c), dell'art. 87 del D.P.R. n. 917/1986 è il seguente:

«1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

..... omissis

- c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.»